

**Confcommercio**

# Il fisco semplice



## L'aforisma del mese

**Luigi Einaudi**

*La rovina dell'impero romano d'occidente apparve inevitabile, non quando mancarono le distribuzioni di frumento nella capitale del mondo e non giunsero più nei circhi belve e gladiatori e cristiani in numero bastevole al divertimento della plebe, ma ben prima quando nei municipii delle province gli uomini tremarono di essere chiamati ad assumere la responsabilità, come decurioni, del versamento delle imposte allo stato ed affannosamente cercarono di addirsi a mestieri vili ed infami, pur di sottrarsi all'obbligo del tributo solidale con gli altri cittadini, e alla fine disperatamente chiesero rifugio ai barbari.*

# Indice

03 L'argomento del mese

---

06 L'agenzia delle entrate chiarisce

---

09 L'esperto risponde

---

12 Scadenario fiscale

---

Per ulteriori chiarimenti  
e quesiti in materia rivolgersi a:

**Settore Fiscalità d'Impresa**

T +39 06 5866 220

[tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)



# L'argomento del mese

## La crescita della nostra economia resta debole, servono riforme strutturali per sostenere imprese e famiglie

### Premessa

Lo scorso 27 aprile, la Confederazione è stata audita presso le Commissioni parlamentari competenti sul “Documento di Finanza Pubblica 2026”.

In tale sede è stato evidenziato come il quadro macroeconomico delineato nel Documento appare prudente, con una **crescita del PIL** prevista intorno allo **0,6% per il biennio 2026-2027**.

Tuttavia, una dinamica così contenuta non è sufficiente a ridurre il peso del debito pubblico né a

colmare le fragilità strutturali del nostro Paese. Senza una crescita più robusta e duratura, ogni percorso di riequilibrio dei conti pubblici rischia di rimanere lento, fragile e fortemente esposto agli shock esterni.

In questo contesto è, quindi, necessario affiancare alle misure di stabilità finanziaria una strategia più organica e continuativa di riforme strutturali, in grado di sostenere il dinamismo delle imprese ed il potenziale di crescita della nostra economia.

## 1. La politica fiscale

Sul versante fiscale, il **“Documento di Finanza Pubblica 2026”** evidenzia un significativo avanzamento nel processo di attuazione della riforma fiscale, soprattutto se osservato nella prospettiva della **compliance**.

Nel corso del 2025, l'azione del Governo si è sviluppata in coerenza con la Legge Delega, privilegiando il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e di adempimento spontaneo rispetto ad un incremento dei controlli **“ex post”**. Il dato sulla riduzione della propensione all'evasione fiscale e, soprattutto, l'incremento del gettito derivante da attività di compliance e da versamenti spontanei indicano che questa è la strada giusta da seguire e che sta producendo risultati apprezzabili. In questo quadro, un ruolo centrale è stato svolto dal **“Concordato Preventivo Biennale”**, che ha introdotto un cambiamento significativo nel rapporto tra Fisco e contribuenti. Sono, quindi, condivisibili gli interventi di affinamento apportati nel corso del 2025 all'istituto, finalizzati a migliorarne l'efficacia, la trasparenza e l'applicabilità. Le modifiche introdotte hanno contribuito a rafforzare lo strumento, come dimostra l'incremento di circa **55.000** adesioni registrato nel secondo periodo di applicazione dell'istituto di **compliance** (che si aggiungono agli oltre **460.000** soggetti che hanno aderito nel primo periodo).

Questa strategia è in linea con la logica di superare i **“controlli casuali”** a favore di **“interventi mirati”**, fondati sull'**analisi del rischio**.

Accanto a questi elementi, emergono, tuttavia, alcune criticità.

Tra queste si evidenzia, l'**introduzione della ritenuta sui rapporti “business-to-business” a**

**partire dal 2028**. La misura, pur condivisibile nelle finalità in quanto mira a contrastare l'evasione da omessa dichiarazione e da omesso versamento, potrebbe, però, incidere, in maniera significativa, sulla liquidità delle imprese ed aumentare la complessità gestionale, soprattutto per le MPMI. Sul piano degli adempimenti, il **collegamento obbligatorio tra POS e Registratori Telematici (RT)** segna un ulteriore avanzamento verso un sistema **“data-driven”**. Resta, però, aperta la questione delle sanzioni nel caso in cui vengano commessi errori od omissioni circa la comunicazione della corretta modalità di pagamento. Il sistema sanzionatorio previsto dal Legislatore in tali circostanze sembra decisamente sproporzionato e si ritiene che debba essere corretto, prevedendo, espressamente, una **“soglia di tolleranza”** nei confronti degli operatori improntata a quei principi di **compliance** che sono alla base di un collaborativo e trasparente rapporto tra Fisco e contribuenti.

Accanto alle misure direttamente riconducibili alla compliance, per la completa attuazione della riforma fiscale, **restano imprescindibili le scelte in materia di riduzione della pressione fiscale e, in particolare, del cuneo fiscale**.

Va nella giusta direzione la riduzione, **“a regime”**, di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF, applicata ai redditi compresi tra 28.000 euro e 50.000 euro, che passa dal 35% al 33%. La misura ha comportato un impegno finanziario pari a 3 miliardi di euro e - considerando complessivamente gli interventi strutturali adottati nel 2025 - mobilita risorse per un totale di 21 miliardi di euro. L'intervento, dunque, estende la platea dei beneficiari della riduzione strutturale del cuneo fiscale già avviata nel 2025, coinvolgendo, complessivamente, 13,6 milioni di contribuenti, pari al 32% del totale, di cui 8,2 milioni di lavoratori dipendenti. Il beneficio medio annuo atteso è pari a 218 euro, con un beneficio massimo stimato in circa 440 euro.

**Tuttavia, l'incidenza del drenaggio fiscale e l'utilità macroeconomica del sostegno ai consumi delle famiglie - anche per il loro impatto positivo sugli investimenti delle imprese - richiederebbe un'estensione della riduzione d'aliquota anche ai redditi fino a 60.000 euro.**

Sempre al fine di sostenere l'offerta di lavoro e rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie e

dei lavoratori a basso reddito sono state adottate alcune **misure transitorie**, tra cui si evidenziano:

- la riduzione dell'aliquota applicata ai premi di produttività per il biennio 2026-2027, dal 5% all'1%, con soglia massima degli importi sottoposti all'agevolazione da 3.000 euro a 5.000 euro annui;
- l'introduzione per il 2026 di un prelievo agevolato del 15% sulle somme erogate a titolo di indennità o di maggiorazioni ai lavoratori, con redditi fino a 40.000 euro, per lavoro notturno o prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale;
- la previsione di un'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 33.000 euro, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

**Naturalmente, l'auspicio della Confederazione è che tutte queste misure incentivanti diventino strutturali.**

Inoltre, sempre per sostenere i redditi medio-bassi e dare un impulso ai consumi, soprattutto in determinati periodi dell'anno, si auspica che si possa giungere, gradualmente, alla detassazione, in maniera strutturale, delle tredicesime mensilità. Principio questo, tra l'altro, previsto dalla stessa Legge Delega al Governo per la riforma fiscale. Da ultimo ma non per ultimo, bisogna proseguire nel processo di **abolizione dell'IRAP**. Oggi l'imposta regionale è stata abolita solo per le persone fisiche e le ditte individuali. Appare necessario completarne l'eliminazione estendendola anche alle società di persone, alle associazioni tra professionisti, alle società di capitali e agli enti non commerciali.




**Vincenzo De Luca**

Responsabile fiscale  
Confcommercio



L'agenzia  
delle entrate  
**chiarisce**



**ISA**  
Individuazione  
delle modalità per  
l'acquisizione degli  
ulteriori dati necessari  
ai fini dell'applicazione  
degli indici sintetici  
di affidabilità fiscale  
a partire dal periodo  
d'imposta 2025 e della  
elaborazione della  
proposta di concordato  
preventivo biennale  
a partire dai periodi  
d'imposta 2026 e 2027

Provvedimento  
dell'Agenzia delle Entrate  
del 13 aprile 2026

Con il Provvedimento del 13 aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso agli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli ISA dal periodo d'imposta 2025 e per l'elaborazione delle proposte di concordato preventivo biennale relative al 2026-2027. Tali informazioni, già nella disponibilità dell'Amministrazione o acquisite da terzi, vengono rese accessibili per semplificare gli adempimenti dei contribuenti. L'accesso è consentito direttamente ai contribuenti tramite cassetto fiscale oppure agli intermediari delegati, mediante modalità massiva o puntuale, previa verifica della validità della delega. Il provvedimento disciplina anche i flussi telematici, i tempi di disponibilità dei file, l'annullamento delle richieste e la conservazione dei dati.



## **ISA**

### **Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo di imposta 2025**

Publicazione in Gazzetta  
Ufficiale del Decreto  
del Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
del 15 aprile 2025

Il Decreto MEF del 15 aprile 2026 introduce modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2025. Le principali innovazioni riguardano la revisione straordinaria per tenere conto delle condizioni macroeconomiche, l'introduzione di nuovi indici territoriali e misure di ciclo settoriale per una valutazione più equa. Sono inoltre aggiornate le note tecniche e la disciplina della territorialità, con specifico riferimento ai Factory Outlet Center.

## **Credito d'imposta**

### **Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'articolo 8 del decreto- legge 27 marzo 2026, n. 38**

Risoluzione  
dell'Agenzia delle Entrate  
n. 14 del 16 aprile 2026

La Risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026 istituisce il codice tributo "7079" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta previsto dall'art. 8 del D.L. n. 38/2026 nell'ambito di "Transizione 5.0". Il beneficio, riconosciuto solo per il 2026, spetta alle imprese che avevano già presentato le relative comunicazioni ed è pari all'89,77% dell'importo richiesto. Riguarda investimenti in beni strumentali avanzati e spese di formazione ammissibili, previa verifica tecnica del GSE e nei limiti delle risorse disponibili. Il credito può essere fruito esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

## **Il calendario del Modello 730 precompilato**

### **A partire dal 30 aprile si potrà consultare on-line - A partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre 2026 si potrà trasmettere la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate**

Comunicato Stampa  
dell'Agenzia delle Entrate  
del 28 aprile 2026

Dal 30 aprile 2026, il Modello 730 precompilato dell'Agenzia delle Entrate è consultabile on-line, con invio dal 14 maggio al 30 settembre. Le dichiarazioni si basano su oltre 1,3 miliardi di dati e confermano la modalità semplificata. Novità per deleghe e calcolo automatico delle detrazioni oltre 75.000 euro. Per Redditi PF: consultazione dal 20 maggio, invio dal 27 maggio al 2 novembre 2026.

Le dichiarazioni sono predisposte sulla base dei dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o trasmessi da soggetti terzi (come datori di lavoro, farmacie e banche), per un totale di oltre 1 miliardo e 300 milioni di informazioni.

## **Certificazioni Uniche**

### **Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche - Estensione del periodo sperimentale**

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 aprile 2026

Come noto, con il Provvedimento del 20 ottobre 2025, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 1 del 2024, rubricato "Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale", l'Agenzia delle Entrate aveva indicato le modalità con cui gli intermediari abilitati (CAF, professionisti e altri soggetti incaricati della trasmissione telematica) potevano richiedere e acquisire, anche in modalità massiva, i dati delle Certificazioni Uniche (CU) dei contribuenti che li avevano delegati alla consultazione.

Il suddetto Provvedimento del 20 ottobre 2025, nel definire l'architettura tecnico-operativa per la richiesta e l'acquisizione delle Certificazioni Uniche da parte degli intermediari abilitati aveva limitato tale possibilità, in via sperimentale, alle sole CU 2025 relative al periodo d'imposta 2024. Ora, con il provvedimento in esame, il periodo sperimentale viene esteso alla richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle CU 2026, relative all'anno d'imposta 2025; sono, di conseguenza, aggiornate le relative specifiche tecniche che si allegano per opportuna conoscenza.

## **Livelli di affidabilità fiscale**

### **Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e cui è correlata la definizione di specifiche strategie di controllo prevista dal comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50**

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2026

Con il Provvedimento del 22 aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate individua, con riferimento al periodo d'imposta 2025, i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono subordinati i benefici premiali previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, disciplinando in modo puntuale le condizioni di accesso e la relativa graduazione in funzione del punteggio ISA conseguito dal contribuente.

L'ambito applicativo riguarda, in particolare, i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, ai quali i benefici sono riconosciuti a partire dalle dichiarazioni relative al 2025, anche tenendo conto dell'eventuale indicazione di ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini del miglioramento del punteggio.

# L'esperto risponde



*Vengono chiesti chiarimenti sul corretto regime IVA da applicare nel caso di rivendita di un oggetto d'arte acquistato da soggetto privato*

Il nuovo quadro normativo (innovato dall'introduzione del n. 1-novies nella Tabella A, Parte II-bis, del D.P.R. n. 633/1972) prevede l'applicazione dell'aliquota del 5% alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, a condizione che non trovi applicazione il regime del margine, pone al centro non solo la natura del bene, ma anche - e soprattutto - il regime IVA concretamente adottato per la singola operazione. Ne consegue che, qualora la cessione sia effettuata in regime del margine, continua ad applicarsi l'aliquota del 22% sul margine realizzato; qualora, invece, il rivenditore operi in regime ordinario, risulta ora possibile applicare l'aliquota ridotta del 5%, anche in fattispecie - come quella dell'acquisto da privato - che, secondo l'impostazione previgente, non consentivano tale trattamento. Pertanto, in base alla disciplina vigente, le cessioni di oggetti d'arte, antiquariato e da collezione possono essere assoggettate ad IVA con aliquota del 5% qualora siano effettuate in regime ordinario, mentre resta ferma l'applicazione dell'aliquota del 22% nelle ipotesi in cui si applichi il regime del margine. Rimane in ogni caso opportuno valutare attentamente, anche sotto il profilo operativo e di convenienza fiscale, la scelta del regime da applicare alle singole operazioni, considerato che il regime del margine prevede l'applicazione dell'aliquota del 22% sulla differenza tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita, mentre il regime ordinario prevede l'applicazione dell'aliquota del 5% sull'intero prezzo di vendita del bene.

ALIQUTA IVA PER LE CESSIONI DI OGGETTI D'ARTE



*Si chiedono chiarimenti in tema di obbligo di collegamento tra POS ed RT, nella particolare ipotesi di presentazioni di libri svolte presso sedi diverse, nelle quali i pagamenti sono effettuati tramite POS mobile, mentre la relativa emissione degli scontrini avviene successivamente in sede, anche il giorno seguente*

Relativamente alle vendite effettuate fuori sede (presentazioni, eventi), si precisa che l'incasso tramite POS mobile seguito dall'emissione dello scontrino il giorno successivo in sede non rispetta il principio di contestualità della memorizzazione dei corrispettivi. La normativa richiede, infatti, che il corrispettivo sia documentato al momento dell'operazione. Pertanto, per le vendite esterne, occorre dotarsi di strumenti idonei alla certificazione in tempo reale, quali registratore telematico portatile oppure l'utilizzo della procedura web "Documento Commerciale online" dell'Agenzia delle Entrate, che consente l'emissione senza RT fisico, mantenendo comunque il corretto collegamento con il pagamento elettronico.

COLLEGAMENTO POS-RT IN CASO DI VENDITA DI LIBRI



### *Si chiedono chiarimenti in tema di decorrenza dell'obbligo di indicazione del codice CUN collegato alle cessioni di prodotti per i quali è attiva una Commissione Unica Nazionale*

L'art. 33 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che ha introdotto l'art. 3, comma 7-bis, del DL 15 maggio 2024, n. 63 in materia di CUN non individua espressamente specifiche categorie di soggetti obbligati, né prevede esclusioni in funzione della tipologia di attività svolta. In assenza di una delimitazione espressa, si può ritenere che l'obbligo riguardi, in via generale, tutti i soggetti che emettono fattura elettronica per la cessione dei prodotti interessati, indipendentemente dal fatto che operino come produttori, intermediari o commercianti all'ingrosso.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di inserimenti dei CUN nelle fatture, l'Agenzia, in via ufficiosa, a seguito di una nostra richiesta, ha chiarito che la disposizione di cui all'articolo 33 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 – che ha introdotto l'obbligo di riportare il CUN nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione Unica Nazionale – è finalizzata a garantire maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera e a supportare l'attività delle CUN nella formazione dei prezzi indicativi e nell'analisi delle dinamiche di mercato.

Secondo quanto rappresentato, si tratta quindi di una disciplina che, pur incidendo sul contenuto della fattura elettronica, non ha natura propriamente fiscale, ma è funzionale a esigenze di tracciabilità e trasparenza della filiera agroalimentare. In tale ambito, il coinvolgimento dell'Agenzia delle entrate si limita agli aspetti tecnici (modalità di compilazione della fattura e trasmissione dei dati tramite SdI), mentre la competenza di merito appare riconducibile al MASAF.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, allo stato, non si possa individuare con certezza la decorrenza dell'adempimento, rendendosi necessari ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

CODICE CUN IN FATTURA



### *Si chiedono chiarimenti in tema di obbligo di collegamento tra POS ed RT, nella particolare ipotesi di gestione degli acconti sui libri ordinati dai clienti, incassati anche a mezzo POS, ma per i quali lo scontrino viene emesso alla consegna del libro*

Si evidenzia che per gli acconti incassati tramite POS (ad esempio, per libri ordinati), lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento dell'incasso, non al ritiro del bene. Ritardare l'emissione dello scontrino fino al ritiro del libro non è conforme agli obblighi di certificazione dei corrispettivi (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972; Provv. Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025) con la conseguenza che l'errata indicazione della modalità di pagamento o il mancato rilascio dello scontrino sono passibili di sanzioni (art. 11, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 471/1997; art. 6, d.lgs. n. 471/1997).

Pertanto, al fine di evitare disallineamenti, anche nel caso di acconti, il documento commerciale va emesso al momento dell'incasso e tale operazione dovrà essere poi richiamata nel documento commerciale emesso per il saldo al momento del ritiro del libro.

COLLEGAMENTO POS-RT IN CASO DI ACCONTI



*Un contribuente che ha aderito al Concordato Preventivo Biennale per il periodo 2024/2025 riceve ora un avviso bonario relativo al mancato versamento degli acconti dovuti per l'anno 2023, con scadenze originarie a luglio e novembre 2023. Nell'avviso viene richiesto il pagamento entro 90 giorni. Si chiede se, per evitare la decadenza dal CPB, sia necessario saldare l'importo entro tale termine oppure se sia comunque possibile mantenere il concordato aderendo alla rateazione dell'avviso, con pagamento che si protragga oltre i 60/90 giorni previsti*

Nel caso prospettato, la ricezione di un avviso bonario relativo al mancato versamento di acconti riferiti al 2023, quindi a un periodo d'imposta precedente rispetto all'adesione al Concordato Preventivo Biennale 2024/2025, non determina la decadenza dal CPB.

La normativa vigente prevede infatti che la decadenza si verifichi in presenza di omesso pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, quando tali importi, collegati al concordato, non vengano versati entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che questa causa di decadenza riguarda esclusivamente debiti connessi al CPB e non posizioni debitorie relative ad annualità precedenti.

Di conseguenza, un avviso bonario riferito al 2023 non incide sulla validità del concordato 2024/2025.

Pertanto, sia il pagamento entro i termini indicati, anche mediante rateazione, sia l'eventuale mancato pagamento con successiva iscrizione a ruolo, non comportano la perdita del beneficio del CPB.

DCADENZA DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

# GIUGNO

## Scadenzario fiscale 2026

### Lunedì 1° giugno

#### **Liquidazioni periodiche Iva**

- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

#### **Operazioni intracomunitarie**

- Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

#### **Modello Redditi SC**

#### **Modello Redditi SC**

#### **IRAP**

- Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

#### **OSS/IOSS**

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

#### **Acconti Irpef, Ires, Irap**

- Versamento del secondo acconto ai fini IRES e

IRAP soggetti a cavallo

#### **Modello Redditi ENC**

#### **Modello Redditi PF**

#### **IRAP**

- Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025 società con esercizio a cavallo

### Mercoledì 3 giugno

#### **Ritenute di imposta e di acconto**

- Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

### Lunedì 15 giugno

#### **Modello 730**

- Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730

### **Modello 730**

- Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati

### **Ritenute di imposta e di acconto**

- Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

### **Liquidazioni periodiche Iva**

- Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della dichiarazione IVA annuale

### **Esterometro**

- Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

## Martedì 16 giugno

### **Liquidazioni periodiche Iva**

- Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

### **Liquidazioni periodiche Iva**

- Rateizzazione versamento IVA annuale

### **IMU**

- Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento IMU del 2025

### **Ritenute di imposta e di acconto**

- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

### **Redditi diversi di natura finanziaria**

- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

### **Accise**

- Versamento imposta di produzione e consumo

### **Redditi diversi di natura finanziaria**

- Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

### **Tobin tax**

- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

### **IMU**

- Versamento prima rata in acconto per il 2026 dell'imposta municipale propria

## Mercoledì 17 giugno

### **Ritenute di imposta e di acconto**

- Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

### **Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici**

- Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

### **Redditi diversi**

- Disponibilità modello redditi precompilato per redditi diversi

### **Intrastat**

- Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

## Lunedì 29 giugno

### **Modello 730**

- Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati

### **Modello CU**

- Trasmissione delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine ordinario

## Martedì 30 giugno

### Web tax

- Dichiarazione annuale imposta sui servizi digitali

### Dichiarazioni fiscali integrative

- Dichiarazione integrativa Redditi anni precedenti Persone fisiche

### Operazioni intracomunitarie

- Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

### IMU

- Presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali

### IMU

- Presentazione della dichiarazione IMU/IMPI per l'anno 2025

### Modello Redditi SC

#### IRAP

- Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

### OSS/IOSS

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

### Modello Redditi PF

#### Modello Redditi PF

- Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. REDDITI 2026 Persone Fisiche

### Acconti Irpef, Ires, Irap

#### Imposta patrimoniale sugli immobili esteri

#### Addizionali regionali e comunali

#### Cedolare secca

#### Imposta sul valore delle attività di natura finanziaria detenute all'estero

#### IRAP

- Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2025 Redditi 2026 PF e SP

### Indici sintetici di affidabilità (ISA)

- Versamento imposta e IVA in seguito a adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2025

### Redditi d'impresa

- Versamento seconda ed ultima rata imposta sostitutiva estromissione immobili impresa individuale